

La banca deve comunicare i rischi

CORTE D'APPELLO MILANO

I giudici confermano la condanna a Bpci a restituire 509mila euro

■ Se l'intermediario non informa il cliente dei rischi insiti nello swap, questo va risolto e la banca va condannata a restituire tutte le somme ricevute. Questa la decisione della Prima sezione civile della Corte d'Appello di Milano che, con ordinanza del 24 aprile scorso, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano con cui Banca popolare commercio e industria (Bpci) era stata condannata nel 2014 a restituire a una società 509mila euro.

LA VICENDA

Nel luglio 2008, Novital ha stipulato con Bpci un «Irs convertibile» con l'intento di coprirsi dal rischio di rialzo dei tassi (si veda «Plus24» del 26 settembre 2009) e nel 2011, a fronte di perdite ingenti, la società (assistita dall'avvocato Marco Rossi di Verona e, sul piano

finanziario, dal Centro studi Alma Iura) ha fatto causa alla banca davanti al Tribunale di Milano. Il giudice Ferrari, con sentenza n.5913 del 2014 (si veda «Plus24» del 14 giugno 2014), ha così dichiarato risolto lo swap condannando la banca a restituire tutti i flussi in quanto la mancata comunicazione del *mark to market* iniziale – ritenuto elemento tale da alterare l'apparente equilibrio delle contrapposte alee – è stata considerata come inadempimento grave della banca.

L'APPELLO

La banca ha fatto appello che però, in meno di cinque mesi, è stato dichiarato inammissibile in quanto la sentenza impugnata è stata ritenuta chiara e corretta. Secondo la Corte (presidente Canzio, relatrice Fiecconi), la mancata informazione sui rischi dell'Irs costituisce inadempimento grave agli obblighi gravanti sulla banca (articolo 21 del «Testo unico della finanza»), tale da giustificare il risarcimento del danno pari alle perdite subite dal cliente. Anche gli

IL PESO DI TIMING E OPZIONI



SU PLUS24 DEL 14 GIUGNO 2014

Poco più di un anno fa abbiamo dato conto della sentenza del Tribunale di Milano che imponeva alla Bpci la restituzione di 509mila euro alla Novital (della quale «Plus24» si era già occupato il 26 settembre 2009).

FILO DIRETTO



Per capirne di più inviate il vostro contratto derivato in formato Pdf all'indirizzo email: plus@ilsolo24.com

esiti della Ctu (Consulenza tecnica d'ufficio) sono stati ritenuti corretti, in particolare in ordine agli alti margini di rischio accollati al cliente che hanno determinato una sostanziale asimmetria dei rischi, garantendogli margini limitati di guadagno a fronte di perdite certe e illimitate.

così Bpci

«Non condividiamo la decisione – fanno sapere dalla banca – soprattutto nella parte in cui si afferma che il *mark to market* negativo rappresenta un costo implicito che andava comunicato al cliente pena la risoluzione dell'operazione in derivati. La Corte di appello di Milano con sentenza n.1937 del 3 giugno 2014, sul caso dei derivati del Comune di Milano, ha affermato che il *mark to market* iniziale di un derivato non rappresenta un costo ma è piuttosto un valore virtuale. La banca ritiene sussistano tutti i presupposti per impugnare la sentenza».

marcello.frisone@ilsolo24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA